



**Città di Aosta**  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Ville d'Aoste**  
Région Autonome Vallée d'Aoste

**Consiglio Comunale**

**Conseil Communal**

AREA A2 - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, CENTR. ACQUISTI, ASSICURAZIONI  
E CONTR. DI GESTIONE

Servizio: Servizio Tributi

Ufficio: Ufficio Tributi

## **DELIBERAZIONE del Consiglio comunale**

Seduta pubblica Delibera n. **173** del **27/12/2023**

**OGGETTO: AREA A2 - IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLE  
TARIFFE ANNO 2024 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO  
2023 NR. 10 E DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9  
OTTOBRE 2023 NR. 1146 - DECORRENZA 1° MAGGIO 2024.**

Alle ore 10.09 i Consiglieri comunali presenti e assenti per il voto sono:

<b>Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Nome</b>	<b>Presente</b>
NUTI GIANNI	Presente	PROMENT FRANCO	Presente
BORRE JOSETTE	Presente	FAVRE ROBERTO	Presente
SARTORE LORIS	Presente	ROSSET GIULIANA	Presente
FORCELLATI CLOTILDE	<b>Assente</b>	COMETTO CORRADO	Presente
LAZZAROTTO CECILIA	Presente	VARISELLA PIETRO	Presente
TONINO LUCA	Presente	GIRARDINI GIOVANNI	<b>Assente</b>
TEDESCO SAMUELE	Presente	BALBIS ROBERTA CARLA	Presente
CREA ANTONIO	Presente	BACCINI ELEONORA	Presente
BURGAY SARAH	Presente	DATTOLA CRISTINA	Presente
MASSA GABRIELLA	Presente	TOGNI SERGIO ROBERTO	Presente
TRIPODI PAOLO	Presente	GIORDANO BRUNO	Presente
FOTI DIEGO	Presente	SPIRLI SYLVIE	Presente
BOCCAZZI LUCIANO	Presente	LAURENCET PAOLO ATTILIO	Presente
SAPINET ALINA	Presente	FAVRE RENATO	<b>Assente</b>
DUNOYER LAURENT	Presente		

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio comunale, **Luca Tonino**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, **Stefano Franco**.



Illustra la delibera il relatore Proment per la maggioranza.

Illustra la delibera il relatore Laurencet per la minoranza.

Al termine delle richieste d'intervento,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati e omogenei e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), disciplina l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);
- negli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del nuovo testo normativo viene disposta l'applicazione dell'imposta di soggiorno in tutti i Comuni della Regione e che la stessa sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
- l'articolo 3, comma 2, prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio Permanente degli Enti Locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisca le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di



mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;

- l'articolo 10, comma 1, stabilisce che, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 venga adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e che l'imposta di soggiorno dalla stessa stabilita si applichi a decorrere dal 1° maggio 2024;

Considerato che:

- i Comuni valdostani stabiliscono, con deliberazione dell'organo competente, la misura dell'imposta da applicare nel territorio di competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1146 in data 9 ottobre 2023 sono state approvate le nuove disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta di cui all'Allegato A) alla deliberazione a decorrere dal 1° maggio 2024 mentre, fino alla data del 30 aprile 2024, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alle precedenti deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011 con particolare riferimento alla deliberazione n. 599, in data 6 maggio 2016 contenente le più recenti modificazioni alla disciplina dell'imposta;
- per il Comune di Aosta, inserito nell'elenco di cui all'Allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1146 in data 9 ottobre 2023, le tariffe minime sono seguenti:

**Per le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan**

1. Per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
  - a) euro 0,50, per gli alberghi a 1 stella;
  - b) euro 1,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 2 stelle;



- c) euro 1,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 3 stelle e gli alberghi a 3 stelle superior;
  - d) euro 2,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 4 stelle;
  - e) euro 3,00, per gli alberghi a 4 stelle superior;
  - f) euro 4,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 5 stelle.
2. Per i campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
- a) euro 0,50, per i campeggi a 1 stella e i campeggi e villaggi turistici a 2 stelle;
  - b) euro 1,00, per i campeggi e villaggi turistici a 3 stelle;
  - c) euro 1,50, per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle.
3. Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 1,50 per autocaravan per ogni notte di sosta.

### **Per le strutture extralberghiere e agrituristiche**

1. Per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, fatta eccezione per le case per ferie autogestite, e per le strutture agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo medio.
2. La determinazione dell'imposta è effettuata secondo la seguente modalità:
- a) è individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
  - b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura turistico-ricettiva alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
    - b1) al prezzo della camera doppia, per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast-chambre et petit déjeuner (di seguito denominate B&B) e le strutture agrituristiche;
    - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le case e appartamenti per vacanze (di seguito denominate CAV);



- b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici – dortoirs, di seguito denominati dortoirs, e i rifugi alpini;
- c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato;
- d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
- d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli esercizi di affittacamere, i B&B e le strutture agrituristiche;
- d2) al prezzo dell'unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le CAV;
- d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i dortoirs e i rifugi alpini;
- e) sono applicate le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
- e1) euro 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
- e2) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
- e3) euro 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
- e4) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
- e5) euro 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
- e6) euro 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
- e7) euro 4,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
3. Per le case per ferie autogestite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 0,50, per persona per notte di soggiorno.

### **Per gli alloggi ad uso turistico**

Per gli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della l.r. 10/2023, in misura fissa in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal PTP di cui alla l.r. 13/1998, secondo le seguenti tariffe minime:

1. euro 1,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico

Dato atto che:

- nell'articolo 5, comma 1, viene stabilito che i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinino il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del



territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:

- a) interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office régional, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;
- b) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
- c) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- d) progetti di mobilità turistica interna;
- e) interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;

- il Comune non intende avvalersi della facoltà di incrementare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno;

- le riduzioni e le esenzioni tariffarie sono disciplinate dall'art. 4, comma 4 della legge regionale 18 luglio 2023, n.10;

- l'art. 8, comma 3, della deliberazione della Giunta regionale n. 1146 in data 9 ottobre 2023 prevede che i Comuni provvedano a trasmettere al CELVA e alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche le deliberazioni di cui agli articoli 4, commi 1 e 2, e 10, comma 1, della l.r. 10/2023, entro 10 giorni dalla loro adozione.

- la normativa nazionale prevede che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno vengano pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) utilizzando lo specifico Portale del federalismo fiscale [*art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019*];

La delibera è stata esaminata il 21.12.2023 dalla 4<sup>a</sup> commissione consiliare, la quale si è espressa con 5 voti favorevoli e 1 astenuto (consigliere Laurencet); sono stati nominati relatori il commissario Proment per la maggioranza e il commissario Laurencet per la minoranza;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;



Con 22 voti favorevoli e 4 astenuti (consiglieri Balbis, Baccini, Dattola e Laurencet) su 26 consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese;

## DELIBERA

1) DI FISSARE le misure di tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024, con decorrenza 1° maggio 2024, come segue:

<b>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE</b> art. 2, comma 2, lett. a) l.r. 10/2023	
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 1,00
3 stelle e 3 stelle superior	€ 1,50
4 stelle	€ 2,50
4 stelle superior	€ 3,00
5 stelle	€ 4,00
<b>CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI</b> art. 2, comma 2, lett. c) l.r. 10/2023	
1 stella – 2 stelle	€ 0,50
3 stelle	€ 1,00
4 stelle	€ 1,50
<b>AREE ATTREZZATE RISERVATE ALLA SOSTA DI AUTOCARAVAN</b> art. 2, comma 2, lett. c) l.r. 10/2023	
	€ 1,50
<b>STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE E AGRITURISTICHE</b> art. 2, comma 2, lett. b) e lett. d) l.r. 10/2023	
Attività con prezzo medio fino a euro 20,00	€ 0,50
Attività con prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00	€ 1,00
Attività con prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00	€ 1,50
Attività con prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00	€ 2,00
Attività con prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00	€ 2,50
Attività con prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00	€ 3,00
Attività con prezzo medio oltre euro 200,00	€ 4,00



<b>CASE PER FERIE AUTOGESTITE</b> art. 2, comma 2, lett. b) l.r. 10/2023	€ 0,50
<b>ALLOGGI AD USO TURISTICO – LOCAZIONI BREVI</b> l.r. 11/2023	€ 1,50

## 2. DI DARE ATTO CHE:

2.1 le tariffe di cui al punto 1) sono ridotte del 50 per cento:

- a) nel caso di gruppi organizzati formati da almeno 25 partecipanti;
- b) dal 1° maggio al 15 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno; nel caso di cui alla lettera a), la riduzione di cui alla presente lettera si applica all'importo già ridotto.

2.2 sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;
- b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo/tour operator, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
- c) i minori di anni quindici;
- d) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
- e) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana oppure che trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi o emergenziali;
- f) il personale delle forze di polizia e delle forze armate impiegato in servizi di ordine pubblico o in attività di protezione civile nella Regione;
- g) le persone con disabilità ai sensi della normativa vigente;
- h) i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta di persone, temporaneamente accolti in strutture ricettive;
- i) i soggetti che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
- j) le scolaresche di ogni ordine e grado.

2.3 i proventi del tributo saranno destinati, come previsto nell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;





2.4 fino alla data del 30 aprile 2024, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale già adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014;

2.5 per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno di cui all'allegato A) della deliberazione della Giunta regionale 1146/2023;

2.6 l'articolo 32 della l.r. 30/2011 e l'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), sono abrogati a decorrere dal 1° maggio 2024.

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite inserimento sul "portale del federalismo fiscale", secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 201/2011, al CELVA e alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: **Luca Tonino**  
IL SEGRETARIO GENERALE: Stefano Franco

(Documento firmato digitalmente)